

SEZIONE II LA CONFISCA

1. Le confische, un istituto “proteiforme”

“La confisca ha costantemente conservato, nell’ordinamento italiano, una natura “proteiforme””.

Proteo, nella mitologia greca, era il guardiano di un branco di foche che Poseidone, dio del mare, gli aveva affidato sull’isola di Faro, e secondo il racconto di Omero, nell’Odissea, era in grado di mutare il proprio aspetto, trasformandosi nelle più disparate creature.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26654 del 2008, hanno dunque equiparato a tale creatura mitologica l’istituto della confisca, evidenziandone le plurime sfaccettature e la diversa natura giuridica che essa assume nell’ordinamento penale.

Come si avrà modo di osservare nel prosieguo della trattazione, infatti, alla misura di sicurezza della confisca, disciplinata dall’art. 240 c.p., si sono progressivamente affiancate, nel corpo del Codice penale, una serie di omonime misure, connotate tuttavia da presupposti ed effetti diversi, come nel caso della confisca per equivalente o di valore.

Nella legislazione di settore, inoltre, è stata introdotta la c.d. confisca allargata, già prevista nel 1965 come misura di prevenzione (cui si è fatto cenno nella precedente sezione).

Ulteriori forme di confisca, con altrettanto diverse funzioni, sono state inoltre previste con riferimento alla responsabilità degli enti dipendente da reato, nel testo del decreto legislativo n. 231 del 2001 (oggetto di approfondimento nella terza parte del primo volume), rendendo ancor più articolato il quadro normativo di riferimento.

All’evoluzione normativa nazionale si è ben presto affiancata l’evoluzione giurisprudenziale di origine sovranazionale della materia, che ha visto di recente protagonista la Corte di Strasburgo nel riqualificare la natura giuridica della c.d. confisca urbanistica, innescando un intenso dialogo tra le Corti nazionali e la CEDU, tutt’ora in atto.

Sulla scorta delle indicazioni del giudice sovranazionale, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale sono inoltre intervenute in merito alla qualificazione e alla disciplina di una serie di ipotesi di confisca previste dal legislatore, con particolare riferimento alla suddetta confisca per equivalente.

Da ultimo, inoltre, anche la disciplina della confisca di cui all’art. 240 c.p., pacificamente qualificata come autentica misura di sicurezza, è stata interessata da una recente riforma, per effetto del decreto legislativo n. 202

del 29 ottobre 2016, che ha inciso sulla natura e sulla funzione della misura nella parte modificata.

È dunque palese la rilevanza e la centralità dell'istituto nell'attuale panorama giurisprudenziale e dottrinale in materia penale, che si intende quindi ricostruire nei paragrafi che seguono, prendendo le mosse dalla disciplina codicistica della misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall'art. 240 c.p. ed esaminando, successivamente, le principali tipologie di confisca e le più rilevanti ipotesi applicative della stessa.

2. La confisca ex art. 240 c.p.

La disciplina della misura di sicurezza della confisca, oltre che dall'art. 240 c.p., è dettata dalle disposizioni richiamate dall'art. 236 c.p., oggetto di esame nella precedente sezione.

In particolare, in forza di detto articolo, operano con riferimento alla confisca *“le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso”*; si tratta, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, della riserva di legge sancita dall'art. 199 c.p., nonché della norma intertemporale di cui al comma primo dell'art. 200 c.p., ai sensi del quale *“Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”*.

È altresì possibile applicare la misura della confisca, ai sensi dell'art. 201 c.p., *“Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato”*, in applicazione della legge italiana, e, infine, trova applicazione il comma primo dell'art. 205 c.p., secondo cui *“Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento”*, ferma la possibilità di applicazione con provvedimento successivo, *“in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge”*, ai sensi del n. 3 del comma secondo dell'articolo.

Tanto ribadito in merito alla disciplina (dettata per le misure di sicurezza personali) applicabile alla confisca, occorre dare atto, per delineare in maniera più chiara le differenze con le misure di sicurezza precedentemente esaminate, delle disposizioni che invece non trovano applicazione in relazione alla misura di cui all'art. 240 c.p., poiché non espressamente richiamate dall'art. 236 c.p.

Tra queste, le più rilevanti sono quelle di cui agli artt. 202 e 203 c.p., in merito ai presupposti di applicazione della misura, nonché dell'art. 207 c.p., relativo alla revoca, e dell'art. 210 c.p., che prende invece, come noto, in considerazione le cause di estinzione del reato o della pena.

Dal mancato richiamo di tali disposizioni normative discende anzitutto che la confisca – da intendersi in questa sede nella sua originaria accezione

di misura di sicurezza patrimoniale – non necessita dell'accertamento della pericolosità sociale dell'autore del reato per essere disposta nei confronti di quest'ultimo.

Ciò nonostante, deve fin d'ora evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, al pari della dottrina⁷, hanno rilevato che l'istituto in esame trova il proprio fondamento nella “*pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto*” (in tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza Costa, del 22 gennaio 1983), idonea a mantenere viva in capo al reo l'attrattiva del reato, ed è “*finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche se i corrispondenti effetti ablativi si risolvono sostanzialmente in una sanzione pecuniaria*” (come invece rilevato dalla Corte di Cassazione nella summenzionata sentenza delle Sezioni Unite, n. 26654 del 2008).

La funzione preventiva della confisca di cui all'art. 240 c.p. è stata valorizzata dalla Corte Costituzionale, in sentenza n. 196 del 2010, nel dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 186, comma secondo, lettera c) del decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo Codice della Strada) come modificato dal decreto legge n. 117 del 2007, convertito in legge n. 160 del 2007.

Nel caso oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, in particolare, il giudice *a quo* era stato chiamato ad applicare nei confronti dell'imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, la misura della confisca prevista dalla citata disposizione, che richiamava espressamente l'art. 240 c.p.

In forza di tale richiamo, dunque, trovava applicazione il già esaminato disposto dell'art. 200 c.p., che consente di applicare le misure di sicurezza in forza della legge vigente al momento in cui il giudice le dispone, anche se diversa da quella in vigore al momento del fatto per cui si procede.

Nel caso di specie, la confisca del veicolo era stata introdotta, quale sanzione accessoria per il predetto reato, solo nel 2007, con conseguente retroattività sfavorevole della disposizione rispetto al reato commesso dall'imputato in epoca precedente.

Il giudice *a quo*, tuttavia, ha ritenuto che, nonostante l'espresso richiamo all'art. 240 c.p., la confisca prevista dall'art. 186, comma secondo, lettera c), del codice della strada non fosse qualificabile come autentica misura di sicurezza, in ragione dell'assenza di pericolosità del bene da confiscare – in specie il veicolo incidentato, ormai inservibile – nonché della funzione sanzionatoria e non invece preventiva della stessa – ben potendo il reo porre in essere nuove condotte della medesima indole alla guida di veicoli diversi.

⁷ In tal senso MASSA, voce *Confisca*, in *Enc. Diritto*, VIII, Milano, 1961.

Sulla scorta di tali presupposti, dunque, il giudice rimettente ha ritenuto la disciplina dell'art. 186 cod. str. incostituzionale per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU (oggetto di approfondimento nel primo volume), poiché consentirebbe l'applicazione retroattiva di una pena – così riqualificando la confisca in questione – per effetto dell'applicazione dell'art. 200 c.p., che deriva a propria volta dal richiamo dell'art. 240 c.p.

La Corte Costituzionale ha condiviso la ricostruzione operata dal giudice *a quo* e, accogliendo la questione di legittimità costituzionale, nella citata sentenza n. 196 del 2010 ha affermato che *“La natura essenzialmente sanzionatoria della confisca – prevista dall'art. 186 del codice della strada – deve essere affermata, innanzitutto, sulla base degli esatti rilievi formulati dal giudice remittente”*, il quale *“sottolinea come la confisca che dovrebbe essere applicata nel giudizio a quo, al di là della sua qualificazione formale, presenti «una funzione sanzionatoria e meramente repressiva» e non invece preventiva”*.

Il giudice delle leggi, in motivazione, rileva infatti che *“A tale conclusione il remittente perviene sulla base della duplice considerazione che tale «misura è applicabile anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile» (e, dunque, «privo di attuale pericolosità oggettiva») e che la sua operatività «non impedisce in sé l'impiego di altri mezzi da parte dell'imputato, dunque un rischio di recidiva», sicché la misura della confisca si presenta non idonea a neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione è stata concepita”*, condividendo tali considerazioni.

Acclarata dunque la funzione sanzionatoria della misura oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, nonché l'assenza di una finalità preventiva e, a monte, della pericolosità del bene destinato ad essere confiscato, la Corte ha concluso nel senso che *“per rendere compatibile con l'art. 7 della CEDU – e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost. – il novellato testo dell'art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, è sufficiente limitare la declaratoria di illegittimità costituzionale alle sole parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», dalle quali soltanto deriva l'applicazione retroattiva della misura in questione”*.

In tal modo, pertanto, la Corte Costituzionale ha espunto dalla disposizione impugnata il riferimento alla disciplina della misura di sicurezza della confisca e, di conseguenza, ha reso inapplicabile il disposto del summenzionato art. 200 c.p. che – come si è avuto modo di evidenziare nella prima sezione – consente la retroazione sfavorevole della disciplina sopravvenuta delle misure di sicurezza.

Tanto premesso in merito ai presupposti della misura, che consegue pertanto alla commissione del reato e alla pericolosità insita nella disponibili-

tà della *res* al reato collegata, occorre evidenziare il carattere definitivo e perpetuo della confisca che, pertanto, estingue il diritto di proprietà del suo destinatario e ne fa nascere uno nuovo e libero da qualsiasi peso (a titolo dunque originario e non derivativo) in capo allo Stato.

Tale effetto ablativo, in assenza di alcun richiamo alla disciplina dell'art. 210 c.p., non viene meno neanche in caso di estinzione del reato o di estinzione della relativa pena e, come si avrà modo di evidenziare nel corso della trattazione, in alcuni casi può operare finanche in assenza di una sentenza di condanna (come, ad esempio, nelle ipotesi di particolare tenuità del fatto, non punibili ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.).

Così ricostruita, dunque, in positivo e in negativo, la disciplina generale della confisca, ci si può soffermare sul disposto dell'art. 240 c.p., oggetto, come anticipato, di recenti interventi normativi.

Il comma primo della citata disposizione, prevede in via generale che *“Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto”*.

La norma citata prende dunque in considerazione tre categorie di beni, conferendo al giudice un potere discrezionale in merito alla confisca degli stessi; in primo luogo, vengono in rilievo i beni strumentali alla commissione del reato, che siano stati effettivamente utilizzati da parte del reo o che comunque risultino a ciò destinati; in relazione a tali beni, la Corte di Cassazione ha precisato, con sentenza n. 6062 del 2015, che *“La confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile”*. Non sarà pertanto sufficiente ad affermare tale rapporto di strumentalità il semplice impiego del bene nella realizzazione del reato ma occorrerà dimostrare il rapporto di stretta funzionalità, se non di infungibilità, del bene rispetto alla commissione del reato, ovvero il suo costante utilizzo da parte del reo nell'attività criminosa.

Si pensi ad un'auto appositamente modificata per il trasporto di tabacchi esteri lavorati, adoperata nella commissione del reato di contrabbando, ovvero ai macchinari per la stampa di banconote false.

La seconda categoria di beni di cui il giudice può disporre la confisca è quella delle cose che costituiscono il *“prodotto”* del reato, dovendosi intendere come tale ogni bene che abbia origine o sia comunque derivato dalla commissione del reato. Classico esempio sono le banconote contraffatte realizzate dal reo, ovvero le piante con proprietà stupefacenti coltivate in assenza della necessaria autorizzazione.

Infine, per profitto del reato, deve intendersi ogni “*vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito*”, come da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 53650 del 2016; a titolo esemplificativo, si pensi ad un televisore maxischermo acquistato dal reo mediante spendita delle dette banconote false: in tale ipotesi il prodotto del reato di contraffazione sono le predette banconote, laddove il profitto consiste nei beni illecitamente acquistati spendendole⁸.

Alla confisca facoltativa dei beni che costituiscono strumento, prodotto o profitto del reato, si contrappone quella obbligatoria di cui al comma secondo dell’art. 240 c.p., ai sensi del quale “*È sempre ordinata la confisca: 1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2. delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna*”.

A differenza del profitto e del prodotto del reato, pertanto, il prezzo dello stesso, da intendersi quale corrispettivo della commissione dell’illecito penale, è dunque oggetto di confisca obbligatoria. Ai sensi del comma terzo dell’art. 240 c.p., tuttavia, la misura ablatoria non deve essere disposta non si applicano “*se la cosa appartiene a persona estranea al reato*”.

La confisca è inoltre sempre disposta quando si tratti di beni illeciti, di cui siano pertanto vietati la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione; in siffatte ipotesi, poiché l’applicazione della misura di sicurezza è connessa alle caratteristiche dei beni e non alla condotta del reo, non occorre che si pervenga a sentenza di condanna (così, pertanto, se all’imputato sia contestata l’ipotesi tenue del delitto di detenzione per uso non esclusivamente personale di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 73, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 1990, e il giudice ravvisi i presupposti per dichiarare il reo non punibile per particolare tenuità del fatto, con la sentenza di assoluzione dovrà comunque disporre la confisca – e la distruzione – della sostanza stupefacente; del pari, allorché manchi la prova

⁸ Si segnala che, con riferimento ai delitti di falsità in monete e valori, il legislatore, con l’art. 2 del decreto legislativo n. 202 del 2016, ha introdotto l’art. 466 *bis* c.p., ai sensi del quale “*Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter*”. Il terzo comma dell’art. 322 *ter* c.p., richiamato della nuova disposizione, prevede invece che “*il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato*”.

della colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di detenzione illecita di armi e questi venga assolto, le armi dovranno essere confiscate e successivamente consegnate alla competente Artiglieria).

Anche in relazione a detti beni l'art. 240 c.p., al comma quarto, prevede che la misura *“non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato”*, purché in questo caso *“la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”*.

A seguito della novella del 2012, con legge n. 12 (di attuazione degli obblighi internazionali assunti con la firma della Convenzione di Budapest, contro la criminalità informatica, da parte dell'Italia), è stata disposta la confisca obbligatoria anche *“1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies”*.

La legge del 2012 ha altresì innovato il testo del comma terzo dell'articolo, prevedendo, da un lato l'esclusione della confisca delle cose di cui al n. 1 bis quando appartenenti a persona estranea al reato e, nel contempo, aggiungendo un secondo periodo alla disposizione ai sensi del quale *“La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale”*.

Le novità normative introdotte nel 2012 sono state oggetto di un più recente intervento del legislatore che, con decreto legislativo n. 202 del 2016, nel recepire la direttiva 2014/42/UE *“relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea”*, ha integrato il numero 1bis del comma secondo dell'art. 240 c.p., aggiungendovi il seguente periodo: *“nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti”*.

È stata pertanto prevista, con riferimento ai reati informativi di cui al numero 1 bis c.p., la confisca obbligatoria altresì del profitto e del prodotto del reato e, quando non sia possibile procedervi in via diretta, il giudice dovrà disporre la confisca c.d. per equivalente sul denaro, sui beni o sulle altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

3. La confisca per equivalente

La confisca per equivalente introdotta dal decreto legislativo n. 202 del 2016

per i reati informatici, nel testo dell'art. 240, comma secondo, n. 1 *bis* c.p., è un istituto già noto all'ordinamento penale e oggetto di importanti pronunce dei giudici nazionali e della Corte di Strasburgo.

Tale forma di confisca, definita altresì “confisca di valore”, si caratterizza per l'oggetto del potere ablativo esercitato dallo Stato. La confisca per equivalente non colpisce infatti, in via diretta, i beni che abbiano, a seconda dei casi, costituito strumento, prodotto, prezzo o profitto del reato, bensì gli ulteriori e diversi beni nella disponibilità del reo, per un valore equivalente (di qui le espressioni “confisca di valore” o “confisca per equivalente”) a tali beni.

La misura in esame, proprio in ragione del suo carattere indiretto e secondario rispetto alla confisca ordinaria, c.d. diretta, è destinata ad operare in via sussidiaria, quando cioè il prezzo, profitto o prodotto del reato o i beni a quest'ultimo strumentali, non siano stati rinvenuti dall'autorità giudiziaria, che non ha quindi potuto procedere a confisca diretta degli stessi (per tale motivo, parte della dottrina definisce altresì l'istituto “confisca indiretta”).

L'assenza di un rapporto pertinenziale tra i beni confiscabili per equivalente e il reato commesso dal reo e la conseguente assenza di pericolosità – nei termini precisati nel paragrafo precedente – in capo a tali beni, ha condotto parte della dottrina e la giurisprudenza ormai quasi unitaria, ad assegnare alla misura in esame una funzione diversa da quella preventiva, che caratterizza invece la misura di sicurezza di cui all'art. 240 c.p.

Si è infatti sostenuto che la confisca per equivalente (o di valore o indiretta) presenti invece carattere sanzionatorio e debba pertanto essere qualificata come pena.

A tali conclusioni la giurisprudenza nazionale è pervenuta alla luce dell'indirizzo inaugurato con la sentenza *Welch c. Regno Unito*, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 1995. In tale occasione, la Corte di Strasburgo, nel pronunciarsi in merito ad una forma di confisca per equivalente prevista in materia di traffico di stupefacenti, nell'ordinamento anglosassone, ha affermato che occorre verificare – in applicazione dei criteri stabiliti con la sentenza *Engel* del 1976 – l'effettiva natura delle singole misure sanzionatorie, onde stabilire se in relazione alle stesse debbano trovare applicazione le garanzie sancite dall'art. 7 CEDU per i reati e per le pene.

Nel procedere a tale verifica, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che occorre avere riguardo, tra gli altri indici, allo scopo perseguito dalla misura, che nel caso di specie è stato ritenuto prettamente sanzionatorio e afflittivo.

Si è infatti rilevato che, allorché la confisca colpisca beni diversi da quelli strettamente legati alla commissione del reato, non è dato ravvisare lo scopo di carattere preventivo, proprio invece delle misure di sicurezza, dovendosi

al contrario concludere nel senso della natura sanzionatoria, di pena, dell'istituto.

A tali conclusioni consegue l'applicazione delle norme della Convenzione che sanciscono le garanzie fondamentali della materia penale, tra cui il principio di irretroattività sfavorevole (oggetto di approfondimento nel primo volume).

La CEDU ha pertanto qualificato le confische di valore o per equivalente in termini di pene, proprio in ragione dell'assenza di un nesso pertinenziale tra il bene confiscato e l'illecito penale commesso.

Sulla scorta di tale impostazione, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 97 del 2009, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

La disposizione citata era stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui aveva previsto l'estensione della confisca per equivalente, prevista dall'art. 322 *ter* c.p., ai reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, consentendo – secondo la ricostruzione operata dal giudice *a quo* – l'applicazione retroattiva della stessa ai sensi dell'art. 200 c.p., sul presupposto che si trattasse di una pena “mascherata” da misura di sicurezza.

La Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 97 del 2009, ha tuttavia rilevato “*che il giudice a quo muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la confisca in questione, dovendosi formalmente qualificare come misura di sicurezza e non come pena, deve essere retroattivamente applicata anche a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero risultava diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata*”, dal momento che siffatta misura non è destinata a operare retroattivamente, in quanto, “*come affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce – la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un “rapporto di pertinenzialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive (ex multis, Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008)*”.

Sulla scorta di tale interpretazione convenzionalmente orientata delle norme impugnate e richiamando espressamente la summenzionata sentenza *Welch c. Regno Unito* del 1995, la Corte ha pertanto dichiarato “*la manifesta infondatezza della questione, per erroneità del presupposto interpretativo*”.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, deve ritenersi che anche la novella confisca per equivalente inserita nel corpo dell'art. 240 c.p., in relazione ai reati informatici, non possa essere qualificata, nonostante la sua collocazione, come misure di sicurezza e pertanto non potrà operare retroattivamente ai sensi del già citato art. 200 c.p.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle nuove ipotesi di confisca per equivalente che il summenzionato decreto legislativo n. 202 del 2016 ha altresì introdotto nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, e, in particolare, agli artt. 73 e 74.

Nel testo del primo, infatti, è stato aggiunto il comma 7 bis, ai sensi del quale *“Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”*; fuori dei casi di lieve entità, di cui al comma quinto dell'art. 73, dunque, sarà possibile procedere alla confisca per equivalente del profitto o prodotto del delitto.

Allo stesso modo, all'art. 74, che punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, è stato aggiunto il comma 7 bis, in forza del quale *“Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”*.

4. Il sistema di confische nei confronti degli enti

La funzione sanzionatoria che la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale ha riconosciuto alla confisca per equivalente è invece connaturata, per volontà del legislatore, ad alcune forme di confisca previste nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (oggetto di trattazione nella parte terza del primo volume).

Il citato decreto disegna un vero e proprio sistema di confische che il giudice penale può disporre nei confronti dell'ente, i cui dipendenti o soggetti apicali abbiano commesso uno dei reati espressamente indicati agli artt. 24 ss. dello stesso.